

**Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.**

**Art. 14**

*(Finanziamento delle iniziative degli organismi associativi tra apicoltori)*

**1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, per promuovere la produzione di prodotti apistici, per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico, nonché per svolgere attività a tutela della sanità degli alveari.(5)

**2.** L'Amministrazione regionale sostiene:

**a)** azioni di informazione e trasferimento delle conoscenze;

**b)** azioni promozionali a favore delle produzioni del settore apistico;

**c)** servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività.

**c bis)** l'acquisto e la distribuzione di sostanze per il trattamento delle api ivi compresi i farmaci veterinari.

(6)

**3.** Gli interventi di cui al comma 2 sono rivolti a tutti gli apicoltori del territorio interessato.

**4.** L'adesione agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, non costituisce condizione per accedere alle azioni e ai servizi medesimi; gli eventuali contributi alle spese amministrative di tali organismi da parte di soggetti non aderenti sono limitati ai costi relativi alle azioni e ai servizi prestati.

**5.** Con uno o più regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le iniziative di cui al comma 2, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Note:

**1** Gli effetti del presente articolo decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della presente legge.

**2** L'articolo 24, comma 2 della presente legge è stato abrogato dall'articolo 3, comma 26, lettera t) della L.R. 25/2016. Pertanto il differimento dell'efficacia del presente articolo non ha più effetto.

**3** Articolo sostituito da art. 3, comma 26, lettera m), L. R. 25/2016

**4** Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018

**5** Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 12/2018

**6** Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 12/2018